

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 384-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE TARTUFOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro del Bilancio**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro della Difesa**

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 23 maggio 1959

Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti
a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 luglio 1954, n. 522 a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è già ormai al quinto anno della sua applicazione e non vi è chi non riconosca l'importanza delle sue determinazioni, con il riflesso più preciso nelle attività dei cantieri navali e quindi

della occupazione operaia nel settore così delicato e complesso della metalmeccanica navale.

Dall'entrata in vigore della legge n. 522 sino al 31 marzo 1959 sono state ammesse ai benefici n. 299 unità per complessive 2.199.503 tonnellate di stazza lorda così suddivise:

navi da carico	n. 149	per tonnellate di stazza lorda	834.672
navi cisterna	» 78	» » » » »	1.236.712
navi passeggeri	» 19	» » » » »	120.440
navi tipo speciale	» 53	» » » » »	7.679
TOTALE	n. 299	per tonnellate di stazza lorda	2.199.503

Delle predette unità, n. 191 per complessive tonnellate di stazza lorda 1.261.554, sono state ultimate, e le rimanenti n. 108, per ton-

nellate di stazza lorda 937.949, in corso di costruzione, al 31 marzo 1959 avevano raggiunto il seguente stato di avanzamento:

superiore al 75%	n. 33	per tonnellate di stazza lorda	318.014
dal 50% al 75%	» 19	» » » » »	198.187
dal 25% al 50%	» 19	» » » » »	109.428
inferiori al 25% (ivi comprese quelle da iniziare)	» 37	» » » » »	312.320
TOTALE	n. 108	per tonnellate di stazza lorda	937.949

Nel corso dell'applicazione della legge numero 522 è però emerso che alcune clausole in essa contenute e di cui diremo, sono in contrasto con le norme previste ed entrate in applicazione con il Trattato della C.E.C.A., ratificato con la legge 25 giugno 1952; norme che prevedono che nessuna diversità di trattamento, sotto qualsiasi forma, possa esistere tra i materiali di produzione nazionale e quelli degli altri Paesi della Comunità stessa.

La legge n. 522 a favore delle costruzioni navali statuisce infatti:

all'articolo 1: l'esenzione dei dazi doganali e dell'imposta generale sull'entrata alla importazione di quanto occorra alla costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili;

all'articolo 2: la restituzione degli oneri doganali, oltre ad agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata per i prodotti nazionali.

L'articolo 4 del Trattato della C.E.C.A. vieta ogni diversità di trattamento, operato sotto qualsivoglia aspetto, tra i materiali nazionali che fanno oggetto del Mercato comune e quelli provenienti dagli altri Paesi aderenti alla C.E.C.A.

Ora, siccome le disposizioni previste all'articolo 2 della legge n. 522 si sono rivelate in contrasto con la norma dell'articolo 4 del Trattato della C.E.C.A. e la competente Alta autorità della C.E.C.A. ha di ciò fatto specifica e tassativa segnalazione per le variazioni di circostanza, si è predisposto il disegno di legge presente, inteso a far sì che

i materiali di produzione C.E.C.A. vengano assimilati a quelli nazionali e quindi ammessi ai medesimi benefici fiscali goduti soltanto da questi ultimi.

L'attuale disegno di legge stabilisce dunque all'articolo 1 che i materiali siderurgici prodotti negli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio vengono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici fiscali previsti dall'articolo 2 della legge n. 522. Questo significa, peraltro, che le agevolazioni stesse operano, quando sia avvenuta la nazionalizzazione dei materiali, con il pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

Siccome d'altronde la situazione di mercato nell'ambito della Comunità può subire variazioni e mutazioni economiche, doveva prevedersi e si prevede la possibilità di variare opportunamente la misura del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali, indicati nella tabella n. 1 allegata alla legge numero 522.

Il provvedimento relativo, che deve essere emanato con piena tempestività in relazione alla emergenza, è quindi previsto che venga adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli per le finanze, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, cioè con gli stessi dicasteri che concertarono la presentazione della legge originaria.

Valutate quindi le circostanze, non si può che convenire circa l'esigenza di approvare il disegno di legge, con il quale non solo si ottempererà pienamente agli impegni assunti in sede di C.E.C.A., ma si realizzerà anche una migliore interpretazione dello spirito della legge n. 522.

Peraltro la circostanza particolare che ci ha posto nella opportunità di acquisire notizie presso le Amministrazioni interessate, specialmente della marina mercantile e delle finanze, ci ha portato a raccogliere determinate indicazioni, che ci pongono nelle condi-

zioni di proporre al disegno di legge come sopra illustrato e come redatto, un emendamento con la introduzione di un articolo 1-bis per dare luogo ad una disposizione che valga a stabilire che l'agevolazione prevista dalla legge 15 luglio 1957, n. 587, (e, cioè, il beneficio dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata con aliquota ridotta dell'1 per cento fino al 31 dicembre 1957) si applica anche alle navi mercantili importate dal 30 giugno 1950 (e cioè anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge) al 10 agosto 1957 (data di entrata in vigore della legge stessa). Tale emendamento è rivolto al conseguimento degli scopi in via dei quali erasi a suo tempo preordinata la legge anzidetta e che verrebbero altrimenti frustrati, ove il beneficio che ne forma oggetto dovesse applicarsi — come comporterebbe la interpretazione letterale di essa, anche secondo il parere del Consiglio di Stato — limitatamente alle navi mercantili importate dal 10 agosto 1957 al successivo 31 dicembre.

Poichè con detto emendamento si tenderebbe, altresì, a sanare la situazione venutasi a determinare per il fatto che alle navi importate prima del 10 agosto 1957 è stato rilasciato un « passavanti provvisorio », facendosi luogo alla procedura del « daziato sospeso », purchè non debba farsi luogo a rimborso di imposte eventualmente già scontate, sembra che le Amministrazioni delle tasse e dogane sarebbero concordi.

Pertanto, l'articolo da aggiungere al disegno di legge, ai fini anzidetti, dovrebbe essere così formulato:

« L'agevolazione prevista dalla legge 15 luglio 1957, n. 587, si applica anche alle navi mercantili importate dal 30 giugno 1950 al 10 agosto 1957, per le quali non sia stato ancora effettuato in via definitiva il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 ».

Sul disegno di legge così rapidamente illustrato e con l'emendamento ora detto, si confida non vorrà mancare l'approvazione del Senato.

TARTUFOLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PRESENTATO DAL GOVERNO

Art. 1.

Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli altri oneri doganali, sia per l'imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, entro il termine di cui all'articolo 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, potrà essere variata la misura del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali indicata nella Tabella n. 1 allegata alla citata legge n. 522 in relazione a mutate situazioni di mercato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*Identico.***Art. 1-bis.**

L'agevolazione prevista dalla legge 15 luglio 1957, n. 587, si applica anche alle navi mercantili importate dal 30 giugno 1950 al 10 agosto 1957, per le quali non sia stato ancora effettuato in via definitiva il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 2.*Identico.*